



## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità), riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTO, in particolare, il comma 346 dell'articolo 1 della citata legge 11 novembre 2016, n. 232, che ha disposto, per l'anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;

VISTO, in particolare, il comma 347 dell'articolo 1 della citata legge 11 novembre 2016, n. 232, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al predetto comma 346;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", che ha ridotto l'importo ad euro 10.547.342,00 (diecimilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00);

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", che ha ulteriormente ridotto l'importo ad euro 9.547.342,00 (novemilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00);

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5 del 23 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 novembre 2017, recante le modalità relative all'accesso all'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, da parte dei lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima;

VISTE le Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del 22 dicembre 2017 e n. 1 del 19

gennaio 2018, contenenti le indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di concessione dell'indennità;

VISTA la Convenzione di cui all'art. 3 del richiamato Decreto Interministeriale n. 5/2017, firmata in data 18 ottobre 2018, fra INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – e MIPAAFT – Ministero delle politiche agricole, ambientali, forestali e del turismo – al fine della corresponsione delle indennità, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2018, con numero 1-814;

CONSIDERATO che sono pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali della Formazione n. 2.365 istanze da parte delle imprese adibite alla pesca marittima, sulle quali sono state svolte le istruttorie di rito, verificando i presupposti di legittimità degli aventi diritto e, altresì, l'ammontare per ciascun marittimo, nel rispetto dei costi stabiliti dalla soprarichiamata Convenzione;

VISTI i Decreti prot. n. 7 e 8 del 16 novembre 2018 e prot. n. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del 21 novembre 2018, con i quali non è stata autorizzata la corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro ai lavoratori delle imprese adibite alla pesca marittima, cui sono stati notificati i predetti decreti;

CONSIDERATA la corrispondenza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo circa il periodo di fermo pesca obbligatorio per la tipologia del pesce spada, secondo quanto previsto, per l'anno 2017, dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 (prot. n. 3820 del 17 febbraio 2017), che ha riconosciuto l'indennità esclusivamente per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate liquidabili;

CONSIDERATO che viene allegato al presente provvedimento, che fa parte integrante dello stesso, l'elenco dei lavoratori beneficiari;

CONSIDERATO che, con successiva nota, corredata da specifico supporto informatico, da inviare al MIPAAFT - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacultura – verranno trasmessi tutti i dati utili pervenuti alla effettiva liquidazione dell'indennità;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 346 e comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2017, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

## DECRETA

### ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 346 e comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è autorizzata, per l'anno 2017, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, come da elenco Allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento.

L'indennità di cui al comma precedente è autorizzata in favore di n. 7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380 giornate indennizzabili, per un totale di euro 8.313.260,16 comprensiva dell'aggio a favore dell'INPS, così come previsto dalla Convenzione richiamata nelle premesse.

### ARTICOLO 2

Il periodo di fermo pesca obbligatorio per la tipologia del pesce spada, per l'anno 2017, ai sensi del Decreto Ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 (prot. n. 3820 del 17 febbraio 2017) e tenuto conto della corrispondenza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il predetto Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (prot. 40/13584 del 4 ottobre 2018) dispone l'indennizzo esclusivamente per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate liquidabili.

Di conseguenza per le n. 21 istanze, pervenute attraverso il sistema CIGSonline, di seguito elencate: 51428, 51466, 52607, 52634, 52639, 52643, 52646, 52653, 52696, 52705, 52709, 52730, 53018, 53354, 53496, 53512, 53544, 53555, 53988, 53990, 53999, segnalate nell'elenco Allegato n. 1, l'autorizzazione dell'indennità in questione è limitata al periodo 16 febbraio 2017 – 31 marzo 2017.

### ARTICOLO 3

Con riferimento ai marittimi riportati nell'elenco Allegato n. 2, in ordine ai quali sono stati notificati alle imprese, via pec, i decreti di rigetto, riportati in premessa, per mancanza di uno o più requisiti essenziali all'istruttoria della pratica, viene previsto un accantonamento delle risorse, pari ad euro 23.451,84 per la liquidazione delle spettanze in caso di

contenzioso favorevole al lavoratore, comprensivo di aggio a favore dell'INPS, come previsto dalla Convenzione di cui alle premesse.

#### ARTICOLO 4

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 1 del presente decreto fino ad un massimo di euro 8.171.400,00 al netto dell'aggio a suo favore, previsto dalla Convenzione di cui alle premesse.

#### ARTICOLO 5

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 5/2017, richiamato nel preambolo, il presente decreto di concessione è trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacultura, ai fini della liquidazione della indennità di cui trattasi, nel rispetto della procedura prevista dalla Convenzione richiamata.

Il presente decreto è composto di n. 4 pagine e di due allegati: allegato n. 1 di n. 230 pagine e allegato n. 2 di n. 1 pagina.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ugo Menziani  
(firmato digitalmente)

RC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.